



COMUNE DI MELANO

ORDINANZA MUNICIPALE

sulle operazioni di sgombero della neve

Il Municipio,

considerato come le operazioni di sgombero della neve siano in genere ostacolate e sovente rese impossibili a causa della presenza di autoveicoli sulle pubbliche vie e piazze;

richiamati i disposti dell'art. 107 LOC ed altri applicabili;

ordina:

1. I proprietari di autoveicoli sono tenuti, in caso di nevicata, a ritirare i propri mezzi dalle strade, dalle piazze e in genere da tutti quei luoghi, compresi i posteggi autorizzati, la cui occupazione è tale da impedire i normali lavori di sgombero delle neve, nonché il regolare passaggio dello spartineve.
2. In caso di necessità si provvederà a far rimuovere eventuali autoveicoli ingombranti, addebitando la spesa di trasporto ai rispettivi proprietari.
3. E' declinata ogni e qualsiasi responsabilità per eventuali danni che potessero derivare agli automezzi dai lavori di sgombero della neve o dal trasporto ad opera degli addetti comunali.
4. E' fatto inoltre obbligo ai proprietari o amministratori di stabili fronteggianti le strade e piazze pubbliche di munire i tetti di adeguati paraneve o tegole frangineve; in generale di prendere tutti i provvedimenti del caso affinché la neve che si accumula sui tetti delle costruzioni non abbia a cadere sulla pubblica via (strade - piazze - marciapiedi) con il relativo pericolo per gli utenti.
 - 4.1. Il Municipio non si assume nessuna responsabilità per qualsiasi danno derivante a terzi a seguito della caduta di lastroni di neve o di ghiaccio sulla pubblica via.
5. Eventuali danni che venissero causati dai mezzi meccanici a beni di proprietà privata dovranno essere segnalati immediatamente al Municipio mediante notifica scritta.
6. La presente ordinanza entra in vigore immediatamente. I contravventori sono punibili con la multa sino a Fr. 50.--.

PER IL MUNICIPIO:

Il Sindaco:

Il Segretario:

D. Maffei

A.Scheurer